

N^o. 54964
sotto il quale fu emessa
la presente Polizza

Agenzia Generale
di MILANO - VIA CORBASSIERA

LA FONDIARIA



COMPAGNIA ITALIANA D'ASSICURAZIONI A PREMIO FISSO
CONTRO L'INCENDIO

l'esplosione del gaz, del fulmine e degli apparecchi a vapore

SOCIETÀ ANONIMA PER AZIONI

Capitale sociale Lire **8,000,000** interamente versate

Autorizzata con R. Decreto 6 Aprile 1879

DIREZIONE GENERALE IN FIRENZE.

Polizza d'Assicurazione

rilasciata a favore della

Ditta: *Santambrogio Isaia e Figli*

addì *29 Gennaio* 1897

Rinnova Polizza N. Sostituisce Pol. N. *30532* Effetto della Polizza *31 Gennaio* 1897

Rischio comune Pol. Risc. contiguo Pol. Durata dell'Assicurazione *anni 10*

Somma assicur. *ta* L. *18300* Premio annuo L. *3487* Estinzione della Polizza *31 Gennaio 1907*



CONDIZIONI GENERALI.

I. — Scopo ed oggetto dell'assicurazione.

1. - La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, e mediante il corrispettivo di un premio convenuto, a risarcire i danni materiali recati da incendio a cose mobili od immobili, qualunque sia stata la causa che lo abbia prodotto, salvo le eccezioni indicate dagli articoli successivi.

Sono parificati ai danni d'incendio quelli prodotti da guasti fatti per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

2. - Mediante premi e condizioni speciali che devono risultare dalla polizza, la Compagnia si obbliga al risarcimento dei danni materiali, derivanti, in caso d'incendio:

a) dal rischio locativo — cioè di quelli inerenti alla responsabilità contemplata dagli articoli 1589 e 1590 del Codice civile;

b) dal ricorso dei vicini — cioè di quelli inerenti all'azione che si potrebbe esercitare contro l'Assicurato, in virtù degli articoli 1151, 1152 e 1153 del Codice civile;

c) dalla perdita di garanzia reale di crediti ipotecari iscritti sopra fabbricati.

3. — Mediante premi e condizioni speciali che devono risultare dalla polizza, e non altrimenti, la Compagnia si obbliga, ancorché non ne sia derivato incendio, al risarcimento dei danni materiali cagionati alle cose mobili od immobili da essa assicurate contro i danni dell'incendio e prodotti:

a) dall'esplosione del gaz ad uso di illuminazione o di riscaldamento;

b) dall'azione del fulmine;

c) dallo scoppio degli apparecchi a vapore.

4. - La Compagnia non è obbligata a risarcire i danni provenienti:

a) da guerra, da tumulto popolare, da occupazione militare o da invasione, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe origine dall'una o dall'altra di queste cause;

b) da fatto o colpa dell'Assicurato o delle persone di cui esso è legalmente responsabile;

c) da trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche;

d) da smarrimento o da furto degli oggetti assicurati.

5. - La Compagnia non assicura:

le sole parti combustibili dei fabbricati;

le fabbriche, i depositi e i magazzini di polvere pirica, di dinamite, di fuochi d'artificio e di altri preparati esplosivi;

i documenti, titoli e manoscritti d'ogni specie;

i biglietti di banca, di Monti di Pietà, di lotterie;

i titoli di credito ed in genere qualsiasi carta atta a rappresentare un valore;

l'oro e l'argento monetati.

6. - Senza espressa dichiarazione nella polizza e senza relativa attribuzione di valore, la Compagnia non ritiene compresi nell'assicurazione: tulli, merletti, trine, cachemires, argenterie, quadri, affreschi, dipinti di pareti o di soffitto, arazzi, statue, raccolte scientifiche, raccolte di antichità o numismatiche, mosaici, oggetti d'oro e d'argento, perle, gemme, oggetti e mobili intarsiati, e in generale le cose aventi uno speciale valore artistico o d'affetto, sieno mobili od infisse.

7. - La Compagnia non deve in nessun caso qualsiasi risarcimento per danni indiretti, come cambiamenti di livellazione o di costruzione, mancanza di locazione o di godimento, sospensione di lavoro, o per qualsiasi altro danno consimile che non riguardi la materialità delle cose contemplate nella polizza; salvo la facoltà alla Compagnia di assumerne l'assicurazione con polizza speciale.

8. - L'assicurazione non deve mai essere sorgente di lucro per l'Assicurato; essa è una garanzia di conservazione e non un mezzo di acquisto.

Quindi le somme assicurate, i premi pagati, le descrizioni e valutazioni contenute nella polizza, non possono essere invocate dall'Assicurato come una presunzione e molto meno come una ricognizione od una prova dell'esistenza della natura o del valore delle cose assicurate, sia all'atto dell'assicurazione, sia al momento del sinistro.

9. - Tutte le disposizioni ed eccezioni sopra indicate sono applicabili anche alle specie di assicurazioni di cui agli art. 2 e 3 di questo Titolo I.

II. — Contraente e dichiarazioni essenziali al contratto.

1. - L'assicurazione può essere stipulata da chiunque abbia interesse alla conservazione delle cose da assicurarsi, sia direttamente, sia col mezzo di legittimo mandatario.

2. - La Compagnia presta l'assicurazione e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni fatte dall'Assicurato, il quale è perciò responsabile della loro esattezza, e non deve omettere di denunciare qualsiasi circostanza relativa al rischio.

L'Assicurato deve quindi dichiarare nella polizza, sotto pena di perdere ogni diritto al risarcimento in caso di danno:

a) se le cose assicurate gli appartengano in tutto o solo in parte, se egli sia proprietario dell'area su cui esistono i fabbricati assicurati, ovvero se egli sia usufruttuario o direttario, comproprietario, fittabile, od inquilino, creditore, mandatario, commissionario, depositario, amministratore, e generalmente in quale qualità egli agisca;

b) se le cose assicurate abbiano sofferto sinistri, nel decennio precedente la data della polizza, quanti, di quale entità, per quali cause ed in quali epoche;

c) se sulle stesse cose e sopra cose facenti parte del medesimo rischio, egli abbia stipulato qualche assicurazione anteriore, o ne stipuli con effetto contemporaneo, presso quali Compagnie, per quale durata, e per quali importi;

d) se in contiguità immediata o se a distanza minore di dieci metri dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano pagliai o raccolti campestri, depositi di strame, fieno e simili; ovvero fabbricati coperti in legno, paglia, cartoni, tessuti e feltri bituminati o catramati e simili; ovvero teatri, strade ferrate, tramways a vapore, fabbriche od officine; oppure depositi o magazzini di derrate o merci capaci di aggravare i pericoli d'incendio delle cose assicurate.

Nelle assicurazioni di fabbricati, l'Assicurato deve descriverne con esattezza la ubicazione, la costruzione, la copertura, le coerenze precise, l'uso e quindi le professioni, industrie o mestieri che vi si esercitano, come anche i depositi che possono esservi.

Nelle assicurazioni di cose mobili, l'Assicurato deve precisarne la natura e indicare i locali nei quali esistono o potranno esistere, descrivere il modo di costruzione e di copertura dei detti locali, il loro uso o la loro destinazione.

In ambedue i casi dianzi citati l'Assicurato, ove si tratti di fabbriche od industrie, deve altresì dichiarare quale sia il sistema di riscaldamento e di illuminazione, assoggettandosi all'osservanza delle relative condizioni.

III. — Perfezionamento e durata del contratto.

1. - Il contratto d'assicurazione non è perfezionato né obbliga la Compagnia se non sia firmato da chi legalmente la rappresenta e dall'Assicurato, e se inoltre non sia effettuato l'integrale pagamento del premio pattuito e delle spese di polizza; perciò in nessun caso il pagamento del premio prima della firma della polizza, o la firma della polizza prima del pagamento del premio obbligano o possono obbligare la Compagnia.

2. - La polizza determina il principio e la fine del rischio: l'assicurazione decorre dal mezzodì del giorno successivo alla data della polizza.

Se il perfezionamento della polizza segue posteriormente alla sua data, il rischio a carico della Compagnia comincia a decorrere dal mezzodì del giorno successivo a quello in cui avvenne il perfezionamento; in nessun caso però la fine del rischio si protrae oltre il termine stabilito nella polizza.

3. - L'assicurazione è stipulata per il periodo di tempo determinato dalla polizza. Essa s'intende rinnovata di pien diritto per un altro periodo di uguale durata, e così successivamente, sempreché una delle parti non l'abbia disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del termine convenuto, mediante lettera raccomandata.

La tacita rinnovazione non ha luogo per le assicurazioni stipulate per la durata di un anno o meno.

IV. — Pagamento del premio.

1. - Il premio di assicurazione, unico ed indivisibile di sua natura, è dovuto per tutta la durata della po-

lizza e può essere pagato o in una sola volta, o in rate annuali anticipate. — Il pagamento del premio unico, o della prima rata, verrà effettuato o presso la Direzione della Compagnia, ovvero presso l'Agenzia dalla quale, o col mezzo della quale, venne rilasciata la polizza.

2. - Le rate annuali di premio successive alla prima devono essere pagate nel giorno della scadenza determinato dalle Condizioni particolari della polizza, o al più tardi entro i quindici giorni successivi verso quitanza parzialmente stampata, staccata da registro a matrice, munita di contrassegno del bollo e firmata dall'Agente autorizzato a rilasciarla.

3. - Trascorsi i 15 giorni di cui all'articolo precedente, senza bisogno di diffidamento o di costituzione in mora, l'effetto dell'assicurazione rimane sospeso, e l'Assicurato decade dal diritto a qualsiasi risarcimento in caso di sinistro.

4. - In caso di mora, la Compagnia può a sua scelta o dichiarare annullata la polizza mediante lettera raccomandata, ovvero costringere giudizialmente l'Assicurato a mantenere il contratto.

5. - Venendo pagato il premio dopo il termine di mora, Tit. IV, art. 2, sia spontaneamente, sia in conseguenza della domanda giudiziale, gli obblighi della Compagnia per gli effetti del contratto riprendono vigore dal mezzodì successivo al giorno in cui venne effettuato il pagamento delle annualità di premio arretrate e delle spese, restando ferme le condizioni pattuite nella polizza riguardo alla scadenza delle annualità di premio successive ed alla scadenza del rischio.

La polizza rimasta in arretrato di una o più annualità non potrà essere rimessa in vigore se non verso il pagamento di tutte le precedenti annualità scadute.

6. - Il fatto dell'esazione di annualità di premio eseguita al domicilio dell'Assicurato, o la promessa dell'Agente di eseguirla, non possono in nessun caso invocarsi contro la Compagnia, la quale non riconosce né ammette in questi fatti alcuna deroga o modificazione all'obbligo imposto all'Assicurato di pagare all'ufficio dell'Agente autorizzato a rilasciarne la quitanza.

7. - In caso di annullamento della polizza o di riduzione di valore delle cose assicurate, qualunque ne sia la causa, le rate di premio pagate e quelle scadute e non pagate rimangono sempre acquisite alla Compagnia, la quale, anche ad espressa deroga al disposto dell'articolo 428 del Codice di Commercio, non sarà mai tenuta a restituire quanto le fu pagato, ad eccezione dei casi previsti negli art. 6, Tit. VI, e 4, Tit. IX della presente polizza.

V. — Eredi dell'Assicurato e suoi aventi causa.

1. - L'Assicurato stipula per sé ed eredi, e nei singoli casi successivamente contemplati anche per i suoi aventi causa.

2. - In caso di morte dell'Assicurato, gli eredi sono in obbligo di dichiarare alla Compagnia per iscritto, entro sei mesi dalla morte, i loro nomi, qualità e domicilio, rimanendo solidalmente tenuti all'adempimento delle obbligazioni risultanti dalla polizza.

3. - In caso di vendita, di cessione, o di donazione di immobili assicurati, deve l'Assicurato darne avviso alla Compagnia entro quindici giorni dall'avvenuta novazione. Deve pure, di regola, trasmettere al compratore, cessionario o donatario, l'obbligo di continuare l'assicurazione fino alla sua scadenza.

In caso contrario egli è tenuto per sé e suoi aventi causa a pagare alla Compagnia, oltre i premi scaduti e rimasti insoddisfatti, un'annualità di premio a titolo d'indennità.

4. - In caso di vendita, di cessione, o di donazione totale di cose mobili assicurate, non è l'Assicurato tenuto a trasmettere all'acquirente, cessionario o donatario, l'obbligo di continuare l'assicurazione; ma deve farne immediata dichiarazione alla Compagnia; in difetto di che, egli rimane obbligato a pagare i premi scaduti e ancora insoddisfatti all'atto della dichiarazione.

5. - In caso di fusione, di scioglimento, di cambiamento di Società o di cambiamento di ragione sociale, la polizza dovrà essere mantenuta ogni qualvolta il seguito degli affari sociali venga assunto da uno dei soci, il quale sarà tenuto a darne avviso alla Compagnia al più tardi nei 15 giorni successivi al verificarsi dell'uno o dell'altro dei casi indicati superiormente.

6. - In caso di fallimento dell'Assicurato, l'assicurazione cessa di pieno diritto dalla data della sentenza che dichiara il fallimento, fermo il disposto dell'art. 7, Tit. IV e salvo alla Compagnia l'esercizio dei propri diritti verso chi di ragione per il conseguimento dei premi scaduti e non pagati.

7. - Nei casi contemplati dagli articoli 3, 4 e 5 di questo Titolo V la Compagnia, ricevuta l'avviso dell'Assicurato, ha la facoltà o di mantenere puramente e semplicemente la polizza, ovvero di annullare la polizza o le partite di polizza, a cui si riferiscono le dichiarazioni dell'Assicurato.

VI. — Variazioni in corso di contratto.

1. - Se durante il corso dell'assicurazione le cose assicurate subissero qualche cambiamento, trasporto da un luogo all'altro, od aggravamento di pericolo d'incendio, in seguito a sopravvenuta coesistenza od alla prossimità a meno di 10 metri di uno dei rischi designati all'art. 2, Tit. II, ovvero subissero qualsiasi altra modificazione atta ad aumentare il pericolo, l'Assicurato è in obbligo, sotto pena di perdere ogni diritto a risarcimento in caso di danno, di darne avviso per iscritto alla Compagnia prima di effettuare una qualsiasi delle variazioni dianzi accennate. — Che se l'una o l'altra di queste avvenga per opera altrui, l'Assicurato deve, sotto la stessa comminatoria, darne avviso alla Compagnia nel termine di giorni 30 successivi all'avvenuta variazione.

2. - Se durante il corso dell'assicurazione le cose assicurate in seguito a variazioni avvenute presentino diminuzione di pericolo, il premio potrà essere ridotto per le annualità successive a quella nella quale venne fatta la dichiarazione.

3. - Prima di stipulare per qualsiasi causa e per qualsiasi importo con altra Compagnia a premio fisso, o con una Società Mutua, un'altra assicurazione sopra la totalità o parte delle cose assicurate con la presente polizza;

prima di stipulare in via principale od accessoria con altra Compagnia a premio fisso, o con una Società Mutua, altre specie, già conosciute o nuove, di assicurazione, non contemplate dalla presente polizza, quelle comprese di danni conseguenti ai materiali, o comunque indiretti, riferibilmente sempre alle cose assicurate od al loro uso;

l'Assicurato dovrà, sotto pena di perdere ogni diritto a risarcimento in caso di danno, darne avviso e chiederne l'adesione alla Compagnia.

4. - Ricevuto l'avviso dall'Assicurato, la Compagnia nei casi indicati dagli articoli 1 e 3 di questo Tit. VI ha la facoltà:

a) o di mantenere puramente e semplicemente la polizza;

b) o, avvenendo aumento di pericolo od aggravamento di rischio, di mantenerla con la condizione di un corrispondente aumento di premio in base alla propria Tariffa allora in vigore;

c) o finalmente di annullare la polizza o le partite di polizza a cui si riferiscono le dichiarazioni dell'Assicurato.

Nei casi ad a e b la Compagnia ha il diritto di farsi rilasciare dall'Assicurato una copia della polizza stipulata con l'altra Compagnia.

5. - Non potrà mai supplire a dichiarazioni obbligatorie per l'Assicurato e da lui omesse, la prova che la Compagnia avesse altrimenti notizia dei dati o dei fatti da dichiararsi.

6. - Non è ammessa diminuzione di somma assicurata sulle cose immobili.

Per le somme assicurate sopra cose mobili, è in facoltà della Compagnia e dell'Assicurato di domandare in ogni tempo la diminuzione.

Se la relativa domanda parte dall'Assicurato, questi deve giustificare l'avvenuta diminuzione delle cose assicurate o del loro valore; e la conseguente riduzione del premio incomincia dalla rata successiva alla data della convenuta diminuzione. Se invece è domandata dalla Compagnia, la conseguente riduzione del premio comincia dalla data stessa della convenuta diminuzione.

Non annuendo l'Assicurato alla domanda della Compagnia, la polizza rimane di pien diritto annullata, senza restituzione di veruna quota dell'annualità in corso.

La Compagnia ne dà avviso all'Assicurato mediante lettera raccomandata; e l'effetto dell'annullamento si verifica al mezzogiorno dell'ottavo giorno successivo alla data della lettera suddetta.

7. - La Compagnia ha il diritto di far procedere quando che sia alla visita delle cose assicurate, e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occor-

renti indicazioni ed informazioni. — L'esercizio di tale diritto non menoma alcuno degli obblighi dell'Assicurato.

8. - Qualunque reticenza, qualunque falsa dichiarazione o qualunque occultazione da parte dell'Assicurato, per effetto della quale si venisse ad alterare l'opinione del rischio, per cui la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso al Contratto o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, importa di diritto la nullità del Contratto stesso e la decadenza dell'Assicurato da ogni diritto a risarcimento, quand'anche la reticenza, la falsa dichiarazione o l'occultazione non avessero influito sul sinistro.

VII. — Sinistri. - Doveri dell'Assicurato.

1. - Appena si manifesti un incendio, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedire od arrestare lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Delle spese necessarie e debitamente giustificate come tali, sostenute dall'Assicurato in adempimento di quest'obbligo, egli presenterà nota dettagliata alla Compagnia. Essa procederà al rimborso di queste spese, facendo a proprio giudizio la liquidazione di quelle sostenute dall'Assicurato nel suo interesse come privato cittadino, riservandosi di concorrere con equa misura in quelle che per la loro natura o per la loro qualità di chi le reclama rivestono carattere d'interesse pubblico e di sicurezza generale, e salvo il caso di riduzione proporzionale per l'insufficienza di assicurazione, a senso dell'art. 5 del Tit. VIII.

2. - L'Assicurato deve:

a) entro le ventiquattro ore successive al sinistro, darne avviso sommario per iscritto, oppure a voce col concorso di due testimoni, all'Agenzia della Compagnia che ebbe a rilasciare la polizza, ovvero all'Agenzia più vicina;

b) nei tre giorni successivi al sinistro stesso, od al giorno in cui egli ne ebbe conoscenza, farne a sue spese dichiarazione regolare e circostanziata al Pretore del suo Mandamento, a meno che la Compagnia non si appaghi di una simile dichiarazione fatta all'Autorità politica od amministrativa del luogo.

In ogni caso, tale dichiarazione dovrà precisare: il momento del principio dell'incendio, la sua durata, le cause note o presunte, — i mezzi adoperati per arrestarne il progresso — e la entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato;

c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i cinque giorni successivi al sinistro, all'Agenzia che emise la polizza, accompagnandola con uno stato particolareggiato di tutte le cose assicurate che esistevano al momento dell'incendio, con indicazione del loro valore e delle perdite subite; dal quale stato dovranno risultare la qualità, la quantità e il valore delle cose distrutte, di quelle danneggiate e di quelle salvate o rimaste illese; ed ove questi documenti non venissero consegnati entro quindici giorni da quello dell'incendio, l'Assicurato, a meno d'impossibilità legalmente constatata, s'intenderà decaduto da ogni diritto a risarcimento.

3. - L'Assicurato deve giustificare, tanto in confronto della Compagnia, quanto in confronto dei periti (al quale uopo è obbligato di conservare le tracce e gli avanzi dell'incendio fino alla rilevazione del danno), in modo soddisfacente, con titoli di proprietà o di acquisto, libri, registri, conti, stime, fatture e con tutti gli altri mezzi di consuetudine e di legge, l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate al momento del sinistro, come pure la realtà e l'importanza del danno.

4. - L'Assicurato che esagera scientemente l'ammontare del danno — che dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro — che occulta o sottrae cose salvate — che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti — che manomette od altera dolosamente le tracce e gli avanzi del sinistro — che volontariamente lo ha cagionato o che ne ha facilitato il progresso — è decaduto da ogni diritto a risarcimento.

VIII. — Sinistri. - Liquidazione dei danni.

1. - Ottenute le dichiarazioni di cui all'art. 2 del Tit. VII la Compagnia procede alla liquidazione dei danni causati dal sinistro o mediante accordo fra le parti o mediante perizia.

2. - Si procederà alla liquidazione mediante accordo fra le parti — o direttamente fra esse — ovvero se una di queste lo richiegga, o se le parti direttamente non si accordino, mediante due periti nominati uno dalla Compagnia, l'altro dall'Assicurato, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Pel solo caso in cui i due periti non possano mettersi d'accordo, si farà luogo alla perizia collegiale.

I due periti già nominati, valendosi del mandato di cui sopra, ne eleggeranno un terzo col quale procederanno in comune, e la decisione sarà presa a maggioranza di voti.

Se una delle parti non abbia provveduto alla nomina del proprio perito, o se i due periti non si ac-

cordino alla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, sulla domanda della parte più diligente e a carico dell'altra, dal Presidente del Tribunale di Commercio, ed in mancanza, dal Presidente del Tribunale Civile nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

3. - Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo viene liquidata dalla Compagnia e sostenuta dalle parti per giusta metà.

4. - Nelle perizie devono venire osservate le seguenti norme:

Se trattasi di cose immobili, è d'uopo determinare:

a) la spesa necessaria per la integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato danneggiato senza tener conto del valore dell'area;

b) il valore del fabbricato al momento del sinistro, il che si ottiene attribuendo al complesso degli elementi tutti che servirono a costituire la stima indicata ad a un deprezzamento stabilito, in relazione all'ubicazione, al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni relativa circostanza concomitante;

c) il valore di costruzione a nuovo di tutte le parti del fabbricato rimaste illese, attribuendovi il deprezzamento come a b;

d) il valore delle parti rimaste danneggiate, tenuto conto del loro deprezzamento, in confronto del loro valore di costruzione a nuovo, come a b e dell'ulteriore deterioramento causato dal sinistro; più il valore di tutti i materiali rimasti, atti o meno ad essere reimpiegati.

L'importo ottenuto a b diminuito della somma degli importi ottenuti a c e d costituisce l'ammontare del danno.

Se trattasi di cose mobili, merci, macchine, prodotti del suolo e semoventi:

a) Si stima il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, collocamento, uso, adozione di nuovi metodi o trovati, od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento, avevano al momento dell'avvenuto sinistro tutte le cose assicurate, la cui esistenza venne accertata tanto nel locale colpito da sinistro, quanto in altri locali nei quali si trovassero altre cose cumulativamente assicurate, ma rimaste illese.

Le merci in fabbricazione sono valutate allo stato greggio al prezzo del giorno, aggiuntivi le spese di fabbricazione fino al momento del sinistro.

b) In base alla stima ad a si determina il valore di quelle fra le cose stesse che furono salvate o rimasero illese.

c) Si stima il valore ricavabile al giorno del sinistro delle cose danneggiate.

Ottenuti questi tre elementi, dalla stima a si deducano i risultati riuniti di quelle b e c ed il residuo costituisce l'ammontare del danno.

5. - Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di ogni singola categoria delle cose assicurate erano al momento del sinistro uguali od inferiori a quelli loro attribuiti nelle rispettive partite di polizza, l'Assicurato ha diritto all'integrale risarcimento del danno.

Se al contrario ne risulta che i valori di una o più categorie delle cose assicurate eccedevano al momento del sinistro quelli loro attribuiti nelle rispettive partite di polizza, l'Assicurato, rimanendo per la eccedenza assicuratore di sé medesimo, sopporta, in tale qualità, la sua parte proporzionale di danno.

La medesima regola proporzionale vale per le spese di cui all'art. 1, Tit. VII.

6. - Qualora sulle medesime cose assicurate siavi la coesistenza di più assicurazioni, ritenuto che o nella polizza o successivamente sieno state fatte le dichiarazioni prescritte dagli art. 2, Tit. II, e 3, Tit. VI, rimane convenuto, a speciale conferma del disposto del precedente art. 8, Tit. I della presente polizza ed anche in deroga al disposto dell'art. 427 del Codice di Commercio, che si procederà alla definitiva determinazione della quota di risarcimento e spese spettante alla Compagnia, considerando le dette assicurazioni, qualunque ne sieno la data, la durata e gli importi assicurati, come un'assicurazione unica e contemporanea, esclusa ogni solidarietà cogli altri assicuratori e la Compagnia pagherà come propria quota di risarcimento e spese quella proporzionale al rapporto che si troverà esistere fra la somma da essa assicurata e la totalità delle somme di tutte le assicurazioni coesistenti.

7. - In nessun caso e per verun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

8. - L'Assicurato non ha mai diritto di abbandonare all'assicuratore né in tutto, né in parte, le cose avanzate o salvate dal sinistro.

9. - Liquidato il risarcimento del danno, la Compagnia ha il diritto (anche dopo giudizio o sentenza), non però l'obbligo:

a) di acquistare in tutto od in parte le cose mobili danneggiate ed i residui delle cose immobili, al prezzo delle stime fissate dall'art. 4 del presente Tit. VIII;

b) di sostituire in natura, in parte od in totalità le cose mobili state distrutte o danneggiate;

e) di far ricostruire o riparare, in base alla stima di cui all'art. 4 suddetto, le cose immobili distrutte o danneggiate.

10. - L'assicurazione del rischio locativo è basata sul valore totale dei fabbricati quando questi sono occupati da un affittuario solo, e, nel caso che la somma assicurata si trovi inferiore al valore intero di detti fabbricati, l'Assicurato rimane assicuratore di sé medesimo per la eccedenza.

Se vi sono più affittuari l'assicurazione del rischio locativo è basata sul prezzo della locazione.

Se l'affittuario ha fatto coprire una somma eguale a quindici volte almeno l'importo annuale del suo fitto, la Compagnia risponde in sua vece della totalità dei danni fino a concorrenza della somma assicurata.

Se egli ha fatto assicurare una somma minore, la Compagnia risponde solamente dei danni nella proporzione esistente tra la somma assicurata e l'ammontare di quindici annualità di fitto.

Le norme di liquidazione sono quelle contenute nella prima parte dell'art. 4 e negli articoli 5, 6 e 7 del presente Tit. VIII.

11. - L'assicurazione del ricorso dei vicini è prestata in base alla somma per esso assicurata. Perciò fino a concorrenza della medesima, la Compagnia risponde, esonerandone l'Assicurato, delle conseguenze materiali derivanti dal ricorso prodotto contro di lui in seguito a danni causati da incendio e ad esso legalmente imputabili.

IX. — Sinistri. - Pagamento di risarcimenti.

1. - Il pagamento della somma nella quale è stato fissato il risarcimento del danno viene eseguito in contanti dalla Compagnia alla propria sede, ovvero alla sede dell'Agenzia che emise la polizza, entro quindici giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché sia trascorso il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1951 del Codice Civile; e sempreché, essendo stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, legalmente risulti che non occorra il caso delle imputabilità previste nella presente polizza.

Le spese di quitanza sono a tutto carico dell'Assicurato.

2. - Nè l'Assicurato, nè altri per esso, ha diritto di domandare verun atto cauzionale, nè di effettuare alcun sequestro sui beni della Compagnia, prima che le sue ragioni ad una determinata indennità siano state regolarmente riconosciute, e che siano inoltre trascorsi trenta giorni da quello dell'avvenuta liquidazione.

3. - La Compagnia, dopo risarcito il danno, è surrogata all'Assicurato in tutti i diritti ed azioni spettanti o che potrebbero, per causa del danno, spettare al medesimo contro i terzi; il tutto a termini dell'art. 438 del Codice di Commercio.

4. - Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidarne il risarcimento, qualunque sia l'importanza del danno, la Compagnia ha il diritto di annullare con effetto immediato, in tutto od in parte, la polizza colpita dal sinistro, mediante una semplice notificazione con lettera raccomandata. Essa può ancora e nello stesso modo annullare tutte le altre polizze stipulate col medesimo Assicurato.

L'Assicurato non ha diritto, in tal caso, a rimborso di veruna quota dell'annualità di premio in corso sulla polizza colpita da sinistro. — I premi delle altre

polizze sono rimborsati in proporzione del tempo decorribile dal momento dell'annullazione al termine dell'annualità in corso.

5. - Nè le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, nè la effettuata liquidazione, nè infine il pagamento del risarcimento pregiudicano o scemano valore alle ragioni della Compagnia stessa per comminatorie, decadenze, riserve od altri diritti, la cui applicabilità venisse in seguito riconosciuta.

X. — Prescrizione.

1. - Ogni azione per liquidazione e pagamento dei danni e relative spese di qualsiasi specie, dev'essere promossa al domicilio della Compagnia, art. 3, Tit. XI, nello spazio di un anno a datare dal giorno del sinistro o dell'ultimo atto giudiziario. In conseguenza, spirato questo termine, la Compagnia non può essere tenuta a nessuna indennità o spesa per qualsiasi titolo, nè verso l'Assicurato, nè verso alcun opponente od avente causa.

XI. — Disposizioni diverse.

1. - Le tasse e i diritti di bollo relativi alla polizza ed agli atti dipendenti da essa, come pure le tasse e i diritti di bollo che fossero in seguito stabiliti, sono e saranno sempre a carico esclusivo dell'Assicurato, che dovrà rimborsare la Compagnia anche ove questa fosse obbligata ad anticiparne il pagamento.

2. - Tutti gli avvisi, notificazioni, dichiarazioni e rapporti menzionati nella presente polizza, devono darsi per iscritto dall'Assicurato all'Agenzia che emise la polizza, la quale gliene dà atto.

Gli avvisi, notificazioni, dichiarazioni e rapporti che non siano dati nel modo sopraindicato, sono nulli e come non avvenuti. — Se hanno per scopo di introdurre nella polizza variazioni o modificazioni qualsiasi, queste devono risultare da una dichiarazione in duplo, firmata dall'Agenzia e dall'Assicurato.

3. - In relazione e per gli effetti degli articoli 19 del Codice Civile, 40 e 95 del Codice di procedura civile e per tutti gli effetti della presente, le parti eleggono rispettivamente domicilio presso la sede dell'Agenzia che ha emessa la polizza, e, in caso di trasferimento della stessa ad altra Agenzia, presso la sede di questa, che viene conseguentemente parificata alla prima.

4. - Le parti dichiarano di ritenere correlativi e inscindibili tutti i patti della presente polizza e si obbligano di riferirsi alle disposizioni del vigente Codice di Commercio, in quanto non vi derogano i patti stessi di pieno accordo convenuti, anche se la clausola di deroga non sia stata formalmente espressa.

XII. — Condizioni speciali

per Stabilimenti industriali e congeneri e per Teatri.

A. — Riscaldamento.

Non dovranno mai esistere bracieri per il riscaldamento nei locali assicurati o contenenti le cose assicurate.

Le stufe e le bocche dei caloriferi dovranno essere sempre protette da un riparo, in modo che qualsiasi cosa rimanga sempre distante da esse di metri 0,50 almeno; le stufe dovranno essere sempre collocate sopra lastre di pietra o cotto, o lamiera di metallo sporgenti almeno metri 0,50 dalla porta della bocca del fuoco.

B. — Illuminazione.

1. - Allorché l'illuminazione viene fatta a luce elettrica.

a) Le macchine e tutti gli apparecchi generatori e collettori della elettricità dovranno essere collocati in un locale apposito.

b) Secondo le più rigorose prescrizioni della scienza si dovrà: — provvedere al completo isolamento dei fili — determinare il diametro dei fili stessi, avuto riguardo al numero ed alla qualità delle lampade — applicare alle macchine generatrici ed agli apparecchi collettori appositi apparecchi automatici d'interruzione della corrente elettrica.

c) Le lampade ad arco voltaico dovranno essere sempre protette da un globo di vetro chiuso inferiormente e coperte da maglia o rete metallica.

d) Allorché la corrente elettrica sarà condotta nell'interno dei fabbricati mediante fili, dovranno essere applicati, all'esterno, degli apparecchi che permettano di arrestare a volontà l'arrivo della corrente stessa.

e) È tollerata senza aumento di premio la coesistenza permanente di una, od al massimo due lampade, anche ad olio minerale, per ogni stabilimento per l'illuminazione delle scale.

2. - Allorché l'illuminazione viene fatta a gaz estratti da resine o da essenze di olii minerali.

I locali nei quali ne viene fatta la fabbricazione ed i depositi di essenze e di olii minerali necessari per la stessa, devono essere isolati, o ad una distanza non minore di metri 10 da qualsiasi altro fabbricato.

3. - Allorché l'illuminazione viene fatta ad olio minerale.

a) Il deposito d'olio minerale non eccederà mai la quantità di litri 250 e sarà tenuto in un locale separato indicato nella polizza al N. e destinato esclusivamente a questo uso, nel quale soltanto potranno essere apparecchiate le lampade e con proibizione assoluta di far uso in esso di lumi accesi.

b) Le lampade dovranno essere accese soltanto dopo collocate al loro posto.

c) Un deposito di petrolio maggiore di litri 250 potrà essere tenuto fuori degli stabili assicurati, ma a distanza non minore di metri 15 dagli stessi.

d) Non si potrà circolare nello stabilimento che con lanterne chiuse.

4. - Nel caso in cui, per una ragione qualsiasi, in uno stabilimento l'illuminazione a gaz od a luce elettrica dovesse venire sospesa, l'Assicurato avrà la facoltà, durante il tempo dell'interruzione, di sostituirla coll'illuminazione ad olio vegetale, senza aumento di premio. Nel solo caso d'interruzione dell'illuminazione elettrica è fatta facoltà all'Assicurato di servirsi per otto giorni, senza aumento di premio, di lampade ad olio minerale.

5. - Qualunque sia il sistema d'illuminazione, le fiamme dovranno sempre essere collocate a conveniente distanza da qualunque oggetto combustibile.

6. - Nei locali che non sieno a volta reale, le fiamme od in genere gli apparecchi d'illuminazione devono trovarsi a metri 1,50 almeno al disotto dell'impalcatura o del soffitto, e, se a distanza minore, dovrà esservi sovrapposto un riparo incombustibile.

C. — Caldaie.

I guasti cagionati dall'azione diretta delle fiamme, o dal calore del focolare, sia alla caldaia, sia ai suoi accessori e rappresentanti il consumo di essa o di essi, non costituendo danni d'incendio propriamente detti, non saranno a carico della Compagnia.

La Compagnia Italiana d'assicurazioni "LA FONDIARIA"

alle Condizioni generali che precedono ed alle Condizioni particolari che seguono, assicura contro i danni degli incendi

e (1) e scoppio del fulmine

alla Ditta Santambrogio Isaia e Illi

di professione dimorante in Carugate Via Marcellina N. 97

Comune di Carugate Mand.º di Vimercate Circond.º di Monza Prov.º di Milano

la quale agisce in qualità di e per conto proprietario

la somma di Italiane Lire Dieciottomila duecento

ripartita sopra gli oggetti qui appresso indicati e descritti:

(1) Assicurando contro lo scoppio del gaz, del fulmine o degli apparecchi a vapore, ovvero contro il rischio locativo o ricorso dei vicini, ecc. si aggiungerà qui la indicazione relativa; altrimenti la lacuna sarà riempita con una linea ad inchiostro.



N.º d'ordine

Descrizione, ubicazione ed uso degli enti assicurati

SOMME ASSICURATE
sopra
ogni partita

PREMIO
per
mille

AMMONTARE
del
Premio netto

In Comune di Carugate
Via Marcellina N. 67

assicurasif

1. Liel Puenmilalcinguecental per portico con
stallal e cascinal diviso in 4 campatel
posto nella cortel chiusa Salumun, po-
sta in Via Marcellinal N. 67 costrutto
in mura coperto a tegolel chiusa da un
latel in legnol che serve per depositol
de legnamel

2500

2

2

Existentiel

2. Strumenti ~~Strumenti~~ per legnami in
generale, strumental finiti ed in corso
di lavorazione, nuovi ed anche usati,
anche per conto terzi, nonché lancia da
falciatura senza seghe meccaniche
ed attrezzi inerenti.

6000

...

12

3 Liel Dreccentol per fienol paglia.
Stramaglinē sullas cascina.

200

3.

1999

4. Lirea Licentol per bestiamel in genere

600

2

1

Nella casa civile con
 esercizi ordinari e da falegnamer senza
 teghe meccaniche posta alla distan-
 za di oltre m. 14. dal portico ad
 uso della casa descritta alla par-
 tita N. 1. della presente polizza
 costrutta in muro tetto a tegole di
 ragione dell'assicurato

assicurasi.

5 Libel Ottocento per vari saucel
da falegnameri piccolo tomo a
manol, legnami in sortel lavoro

A riportarsi L.

9300

18

18

N.º d'ordine	Descrizione, ubicazione ed uso degli enti assicurati	Somme Assicurate sopra ogni partita	Premio per mille	AMMONTARE del Premio netto
	Riporto L.	9300		1880
	fil ed in lavorazioni, serramenti movil ed usatil anche per contol terzil riparatil ed in riparazioni	800	1.50	120
6	Lirel Quattromilal per mobili di casa lettil completi bianche- rial vestimental tela filo lino canel attrezil ed utensili di cuc- nal scortel e provviste domestiche completo L. 200 per oggettil preziosi montatil ad uso ornamento persona- le nonche granaglie e farine	6000	1.	4
7	Lirel Centocinquantal per casc- notto costruttal in legnal e pagliat postal sul fondo di proprietat dellel tenelle Colombol compreso L. 75 per raccollit campestri	150	15	225
8	Lirel Cinquantat per pagliaro posto sul detto fondol.	50	1.	40
In Lomagnal Nella casa di civile abitazio- nel postal in Piazza della Chiesa di proprietat Bustal costruttal in muratural copertal a tegolel assicuratil				
1	Lirel Quattromilal per mobili di casa lettil completi bianche- rial vestimental tela filo, lino canel attrezil ed utensili di cuc- nal scortel e provviste domestiche	4000	0.80	320
La Compagnia senza derogarel menomamente dalle condizioni Generali di Polizze e				
	A riportarsi L.	18300		2980

[illegible]

N. ^o d'ordine	Descrizione, ubicazione ed uso degli enti assicurati	Somme Assicurate sopra ogni partita	Premio per mille	AMMONTARE del Premio netto
	Riporto L.	18300		3170
	A riportarsi L.	18300		3170

[illegible]

N.° d'ordine	Descrizione, ubicazione ed uso degli enti assicurati	SOMME ASSICURATE sopra ogni partita	PREMIO per mille	AMMONTARE del Premio netto	
	Riporto L.	18300		31	70
	Ad ogni fabbricato assicurato o contenente gli oggetti assicurati colla presente polizza, dovrà essere affissa la placca della Compagnia, che questa rilascerà gratuitamente. Totali L.	18300		31	70
	(*) A sensi della legge 8 Agosto 1895 la tassa governativa applicabile alla presente polizza è del 10% sul premio totale, essendo il premio medio annuo (o virtuale) di L. 1.78. per ogni lire mille di somma assicurata (Categoria N. 1).		Tassa governativa (*) . . . L.	3	17
			Totale premio e tassa. . . L.	34	87

CONDIZIONI PARTICOLARI.

A sensi del titolo II art. 2° delle condizioni generali della presente, la Ditta assicurata dichiara:

a) che essa..... è proprietaria dell'area su cui esistono i fabbricati sopra menzionati alle partite

b) che nel decennio precedente la data della presente polizza, essa ~~non~~ soffersse danni d'incendio

c) che le cose assicurate ~~non~~ sono già assicurate ad altre Compagnie, riferibilmente alle partite

d) che nei fabbricati assicurati o contenenti cose assicurate o nella loro immediata contiguità o a distanza minore di dieci metri da essi ~~non~~ esistono rischi contemplati dalla lettera d dell'articolo superiormente citato e precisamente

La Ditta assicurata dichiara inoltre che le descrizioni, ubicazione ed uso delle cose assicurate sono conformi alle proprie dichiarazioni e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero di comune accordo convenute le relative misure di premio.

L'assicurazione viene stipulata per la durata di Anni 10 a partire dal mezzodì del giorno 31 Gennaio 1897 sino al mezzodì del giorno 31 Gennaio 1907

Per il perfezionamento del contratto, la Ditta si obbliga di pagare in contanti l'importo indicato nel conteggio in calce, e rimane obbligata a pagare, nel modo e luogo indicati dalle condizioni generali di polizza a complemento del premio e tasse relative, la somma di L. 313.83 repartita in N. 9 rate annuali di L. 34.87 ciascuna, rispettivamente scadenti nel giorno 31 Gennaio degli anni 1898, 1899, 1890, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907.

La presente polizza sostituisce quella sottoscritta il 1 sotto il N.

Fatto in doppio originale in Milano li 29 Gennaio milleottocentonovanta sette più un terzo esemplare per essere depositato negli archivi della Direzione Generale.

Firma della Ditta assicurata

Santambrogio & C.
e fratelli



Per la Compagnia "LA FONDIARIA"

L'Agente Generale

Luigi M. Lussari

1.° Premio ed Accessori.

Premio di <u>1 Anno</u> L.	31	70
Tassa governat. sul premio. »	3	17
Costo di polizza. »	1	10
Tassa gov. sul costo polizza. »		
TOTALE L.	35	97

Il pagamento della somma di L.
come dal conteggio qui contro, è stato effettuato in mie mani
in oggi 189... ad ore

Per l'Agente Generale

L'incaricato della riscossione

FONDIARIA-VITA

Autorizzata con R. D. del 10 Maggio 1880.

Capitale sociale: Lire VENTICINQUE MILIONI di cui metà versato

DIREZIONE GENERALE IN FIRENZE

CAPITALI E RENDITE IN CASO DI MORTE E IN CASO DI VITA

ASSICURAZIONI

Vita Intera - Temporanee - Sopravvivenza - Miste - Termine fisso - Simultanee - Pensioni

Contratto non decadibile ed incontestabile.

Garanzia per i rischi di guerra, duello, viaggio, suicidio involontario.

Restituzione del pagato più gl'interessi in caso di suicidio volontario.

RENDITE VITALIZIE IMMEDIATE E DIFFERITE - CAPITALI (O RENDITE) DIFFERITI PER FANCIULLI ED ADULTI - CONTROASSICURAZIONI

80 % degli utili
agli Assicurati.

ASSICURAZIONE MISTA

La Compagnia garantisce un capitale ad una epoca stabilita, all'Assicurato stesso se è in vita, o ai di lui eredi immediatamente dopo la morte.

Premio annuo per ogni 100 Lire di capitale

ETÀ	DOPO ANNI						
	10	12	15	17	20	25	30
21	9 66	7 92	6 20	5 43	4 56	3 63	3 07
25	9 75	8 04	6 31	5 52	4 66	3 75	3 20
30	9 85	8 12	6 42	5 64	4 79	3 96	3 33
35	9 95	8 23	6 54	5 77	4 95	4 08	3 60
40	10 09	8 38	7 02	5 97	5 18	4 37	3 91
45	10 31	8 62	7 00	6 28	5 53	4 80	4 44
50	10 65	9 00	7 41	6 76	6 08	5 45	5 00
55	11 18	9 61	8 14	7 52	6 92	6 30	5 70

ASSICURAZIONE VITA INTERA

La Compagnia garantisce una somma pagabile alla morte dell'Assicurato, in qualunque epoca essa avvenga.

Premio annuo per ogni 100 Lire di capitale

a 21 anni		a 35 anni	
L. 2 01	a 35	L. 2 81	a 40
a 25 » » 2 21	a 36 » » 2 92		
a 26 » » 2 26	a 38 » » 3 09		
a 28 » » 2 37	a 40 » » 3 28		
a 30 » » 2 49	a 42 » » 3 50		
a 33 » » 2 69	a 44 » » 3 74		

ASSICURAZIONE TERMINE FISSO

La Compagnia garantisce un capitale pagabile ad un'epoca stabilita all'Assicurato se in vita, o ai di lui eredi se morto. Il premio però cessa colla morte dell'Assicurato. Questa combinazione si presta meglio d'ogni altra per la dotazione delle fanciulle.

Premio annuo per ogni 100 lire di capitale

ETÀ	DOPO ANNI						
	10	12	15	17	20	25	30
21	9 40	7 60	5 81	4 97	4 02	2 93	2 21
25	9 46	7 66	5 86	5 01	4 07	3 00	2 29
30	9 52	7 72	5 92	5 07	4 12	3 05	2 34
35	9 59	7 79	5 99	5 14	4 19	3 12	2 41
40	9 68	7 88	6 08	5 24	4 29	3 22	2 51
45	9 82	8 02	6 23	5 39	4 45	3 37	2 66
50	10 04	8 25	6 47	5 63	4 68	3 61	2 89
55	10 38	8 61	6 84	6 00	5 07	3 97	3 10

Prestiti su Polizze

Indennizzi e Capitali in caso di Disgrazie accidentali.

La Compagnia assicura contro le conseguenze dei *casi fortuiti* o disgrazie accidentali che possono colpire le persone - e ciò mediante *Polizze individuali* o *Polizze collettive per operai, pomplieri, lavoratori agricoli*. - Garantisce la responsabilità civile che può incombere ai padroni, capi fabbrica e altri imprenditori di lavori per infortuni che colpiscano i loro salariati.

✧ *Polizze speciali per i casi fortuiti ferroviari e marittimi e sola responsabilità civile.* ✧

Situazione della Compagnia al 31 Dicembre 1895 (15° Esercizio).

Riserve diverse e conti degli Assicurati	L. 18,206,493. 60
Cauzione prestata dagli Amministratori e dal Direttore	» 1,062,500. »
Cauzione a favore degli Assicurati depositata al R. Governo	» 6,260,684. 82
Valore dei Fabbricati posseduti nel Regno	» 14,408,552. 04
Mutui garantiti da ipoteche	» 2,619,575. »
Rendita e Titoli di Stato, Obbligaz. Ferroviarie e di Credito Fondiario »	12,075,988. 14
Prestiti agli Assicurati	» 1,821,844. 45

Assicurazioni concluse dalla fondazione della Compagnia.

	Contratti	Capitali	Rendite
Ramo Vita	N° 25,411 per L.	187,928,516. 34 e L.	774,394. 98
Ramo Casi Fortuiti	» 16,295 per »	268,216,743. » e »	— —